1. ------IND- 2019 0424 DK- IT- ------ 20200728 --- --- FINAL

**Decreto sul sistema volontario di etichettatura relativa al benessere animale[[1]](#footnote-2))**

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 1, degli articoli 22 e 23, dell'articolo 37, paragrafo 1, degli articoli 50 e 51, e dell'articolo 60, paragrafo 3, della legge sui prodotti alimentari (cfr. legge consolidata n. 999 del 2 luglio 2018), per autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, punto 3, del decreto n. 1614 del 18 dicembre 2018 concernente i doveri e i poteri dell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese, si dispone quanto segue:

**Sezione I**

Capitolo 1

*Campo di applicazione e definizioni*

**Articolo 1.** Il decreto stabilisce disposizioni che si applicano al benessere degli animali, alla produzione e all'etichettatura di latte e prodotti lattiero-caseari, carne fresca e macinata, carne lavorata e prodotti a base di carne delle specie animali elencate agli allegati da 1 a 4, che sono commercializzate nel quadro del sistema volontario di etichettatura relativa al benessere animale (etichetta di benessere animale) e prevede norme per il monitoraggio delle mandrie e delle aziende iscritte all'etichetta di benessere animale.

**Articolo 2.** Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

1) Densità di bestiame: il peso vivo totale per m2 di area utilizzabile per i polli presenti allo stesso tempo in un pollaio, cfr. relativa definizione nella legge sull'allevamento dei polli da carne.

2) "Mandria": un gruppo di animali della stessa specie, utilizzato per uno scopo specifico, connesso a una località geografica specifica e con un proprietario sotto forma di persona fisica o giuridica, cfr. relativa definizione nel decreto sull'iscrizione delle mandrie nel registro zootecnico centrale (Centrale Husdyrbrugs Register – CHR).

3) "CHR": il registro zootecnico centrale, cfr. relativa definizione nel decreto sull'iscrizione delle mandrie nel registro zootecnico centrale.

4) Automonitoraggio: un sistema in cui la persona responsabile della mandria o dell'azienda monitora su base permanente il rispetto dei requisiti concernenti il benessere animale, ove pertinente, e la segregazione e la tracciabilità.

5) Programma di automonitoraggio: una descrizione scritta dell'automonitoraggio della mandria o dell'azienda e delle modalità di documentazione dello stesso.

6) Allevamento di polli: un gruppo di polli posti in un pollaio e presenti in esso allo stesso tempo, cfr. relativa definizione nella legge sull'allevamento dei polli da carne.

7) Area utilizzabile: uno spazio a cui i polli hanno accesso costante, cfr. relativa definizione nella legge sull'allevamento dei polli da carne.

8) Uova da allevamento all'aperto: uova deposte dalle galline a norma dei requisiti per le uova da allevamento all'aperto conformemente alle norme di commercializzazione delle uova, cfr. regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova.

9) Pollaio: locali o edifici in cui sono tenuti i polli da carne, cfr. relativa definizione nella legge sull'allevamento dei polli da carne.

10) Vitello: un animale di età inferiore a sei mesi, cfr. relativa definizione nella direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

11) Polli: animali della specie *Gallus*, dall'incubazione alla maturità sessuale, cfr. relativa definizione nella legge sull'allevamento dei polli da carne.

12) Razza a crescita lenta: polli da carne i cui genitori provengono entrambi da una razza a crescita lenta, dove la crescita giornaliera media (Average Daily Gain), cfr. specifiche della razza delle associazioni di allevatori, è di almeno il 25 % inferiore all'Average Daily Gain della razza Ross 308. Qualora l'Average Daily Gain sia specificata come intervallo, nei calcoli si utilizza la media.

13) Programma di monitoraggio per le lesioni ai cuscinetti delle zampe: il monitoraggio per le lesioni ai cuscinetti delle zampe a norma del decreto sull'allevamento dei polli da carne e la produzione di uova da cova effettuato dai macelli.

14) Produttore primario: una persona responsabile di una mandria, che alleva gli animali ricorrendo all'etichetta di benessere animale.

15) Mortalità totale: il numero di polli che, al momento della loro rimozione da un pollaio per essere venduti o macellati, sono morti a partire dall'inserimento nel pollaio, inclusi quelli che sono stati abbattuti per malattia o altri motivi, diviso per il numero totale di polli che sono stati inseriti nel pollaio, moltiplicato per 100, cfr. relativa definizione nella legge sull'allevamento dei polli da carne.

16) Polli da carne: polli allevati ai fini della produzione di carne, cfr. relativa definizione nella legge sull'allevamento dei polli da carne.

17) Macello: macello o impianto di macellazione.

18) Suini da macello: suini che pesano più di 30 kg e messi all'ingrasso per il macello, cfr. relativa definizione nel decreto sulla marcatura, la registrazione e il trasferimento di specie bovine, suine, ovine e caprine.

19) Razze di taglia piccola: razze bovine e incroci di razze che, raggiunto il pieno sviluppo, hanno un peso medio inferiore a 550 kg.

20) Razze di taglia grande: razze bovine e incroci di razze che, raggiunto il pieno sviluppo, hanno un peso medio pari o superiore a 550 kg.

21) Animale giovane:

a) femmina di età pari o superiore a sei mesi che non ha ancora partorito (giovenca), o

b) toro di età pari o superiore a sei mesi nel periodo in cui l'animale è messo all'ingrasso per il macello o la riproduzione, cfr. definizione nel decreto sulla legge per l'allevamento di bovini da latte e la loro prole.

22) Biologico: metodo di produzione conforme al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

**Sezione II**

Capitolo 2

*Requisiti per gli allevamenti, compresi i centri di incubazione*

*Iscrizione all'etichetta di benessere animale*

**Articolo 3.** L'iscrizione all'etichetta di benessere animale può essere effettuata da una persona fisica o giuridica e deve essere inviata all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

*Paragrafo 2.* Se il proprietario della mandria cambia, il nuovo proprietario invia una nuova iscrizione, cfr. paragrafo 1, se desidera che gli animali e i prodotti delle mandrie continuino a ricevere l'etichetta di benessere animale. Le mandrie che non possiedono la certificazione biologica devono essere sottoposte a verifica, cfr. articolo 10, e tale verifica deve avvenire entro due mesi dal cambio di proprietario.

**Articolo 4.** L'iscrizione comprende le seguenti informazioni:

1) Il numero CHR della mandria, il numero della mandria, qualsiasi numero di autorizzazione biologica e i dettagli di contatto del proprietario della mandria.

2) Il livello, cfr. allegati da 1 a 4, al quale la mandria dev'essere registrata nell'ambito del CHR e se a dover essere iscritta all'etichetta di benessere animale sia l'intera mandria, cfr. articolo 5.

3) Per le mandrie di suini, se si producono suinetti, suinetti svezzati o suini da ingrasso, e per le mandrie di bovini, se si produce carne o latte.

**Articolo 5.** L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese può, su richiesta, consentire che la mandria comprenda, nello stesso momento, animali dello stesso tipo allevati con e senza l'etichetta di benessere animale, se questi sono tenuti in unità separate le une dalle altre e se la segregazione viene descritta nel programma di automonitoraggio. L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese stabilisce le relative condizioni nell'autorizzazione.

*Paragrafo 2.* L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese può autorizzare inoltre che nella stessa mandria vengano allevati animali con livelli diversi di etichetta di benessere animale. L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese stabilisce le relative condizioni nell'autorizzazione.

*Attribuzione di livelli per la produzione dell'etichetta di benessere animale nel CHR.*

**Articolo 6.** L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese attribuisce alla mandria il livello adeguato di etichetta di benessere animale nel CHR dopo aver appurato che la produzione è organizzata e realizzata in conformità delle disposizioni del presente decreto.

*Automonitoraggio e programma di automonitoraggio per i centri di incubazione*

**Articolo 7.** I centri di incubazione che riforniscono i produttori primari che ricorrono all'etichetta di benessere animale sono tenuti a garantire la segregazione e la tracciabilità delle uova e dei polli di razze a crescita lenta dalle altre razze. Tali segregazione e tracciabilità sono dichiarate nel programma di automonitoraggio. Nell'ambito dell'automonitoraggio, eventuali scostamenti e le relative azioni correttive sono documentati per iscritto.

*Paragrafo 2.* La documentazione dell'automonitoraggio, comprensiva dei dati relativi alla segregazione e alla tracciabilità, è conservata per un anno dal centro di incubazione ed è a disposizione dell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese in qualsiasi momento.

*Automonitoraggio e programma di automonitoraggio per i produttori primari*

**Articolo 8.** I produttori primari, oltre ai requisiti di benessere animale previsti dalla presente normativa, soddisfano i requisiti di benessere animale di base per il livello 1, e per i livelli 2 e 3 i requisiti supplementari per

1) i suini di cui all'allegato 1,

2) i polli da carne di cui all'allegato 2,

3) le mandrie di bovini da carne di cui all'allegato 3, o

4) le mandrie di bovini da latte di cui all'allegato 4.

*Paragrafo 2.* Se il produttore primario taglia le code dei suini o alleva suini con code tagliate, è tenuto a comunicarlo in anticipo e per iscritto all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese, specificando per quanto tempo il produttore primario prevede che ciò continui.

**Articolo 9.** I produttori primari che desiderano che la propria mandria benefici dell'etichetta di benessere animale, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, definiscono un programma di automonitoraggio e lo attuano. Nell'ambito dell'automonitoraggio, eventuali scostamenti dall'etichetta di benessere animale e le relative azioni correttive sono documentati per iscritto. Se la mandria comprende animali attualmente a norma dell'etichetta di benessere animale, cfr. articolo 5, paragrafo 1, o comprende animali con livelli diversi dell'etichetta di benessere animale, cfr. articolo 5, paragrafo 2, ciò dev'essere indicato nell'automonitoraggio. Per le mandrie di bovini da latte e da carne, il piano d'azione per la mortalità nella mandria, cfr. il requisito di base di cui all'allegato 3 o 4, è indicato nel programma di automonitoraggio.

*Paragrafo 2.* Il produttore primario è tenuto a registrare per l'etichetta di benessere animale esclusivamente animali che hanno trascorso l'intera vita a norma di tale etichetta, cfr. tuttavia l'articolo 13 (paragrafo 1 o 2) e l'articolo 14.

Capitolo 3

*Certificazione, verifica e monitoraggio delle mandrie*

*Certificazione e monitoraggio delle mandrie convenzionali*

**Articolo 10.** I produttori primari possono iniziare la fornitura nel quadro dell'etichetta di benessere animale solo dopo che un organismo di controllo o l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese ha certificato la conformità della mandria ai requisiti pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e alle condizioni di cui all'articolo 7 o all'articolo 9 per la produzione in base all'etichetta di benessere animale, e soltanto dopo che tale certificazione è stata depositata nel registro zootecnico centrale.

*Paragrafo 2.* Dopo aver certificato una mandria (cfr. paragrafo 1), l'organismo di controllo lo segnala all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese, indicando il nome e l'indirizzo del proprietario della mandria, il numero CHR della mandria e il livello (cfr. articolo 8) per il quale la mandria è certificata.

*Paragrafo 3.* Il produttore primario è sottoposto a verifica annualmente.

*Paragrafo 4.* La documentazione dell'automonitoraggio, comprensiva dei dati relativi alla segregazione e alla tracciabilità, è conservata dal produttore primario per un anno ed è a disposizione dell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese in qualsiasi momento.

*Paragrafo 5.* Le spese per la verifica e la certificazione sono a carico dei produttori primari.

*Requisiti dell'organismo di controllo*

**Articolo 11.** La certificazione e la verifica (cfr. articolo 10, paragrafi 1 e 3) sono effettuate da un organismo di controllo certificato o dall'Amministrazione veterinaria e alimentare danese. L'organismo di controllo certificato è accreditato da un organismo di accreditamento che è parte contraente dell'accordo multilaterale di riconoscimento reciproco della Cooperazione europea per l'accreditamento.

*Paragrafo 2.* Quale condizione supplementare per effettuare le verifiche e rilasciare la relativa certificazione, l'organismo di controllo o l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese effettua senza preavviso almeno il 20 % delle verifiche a norma dell'etichetta di benessere animale.

*Paragrafo 3.* Quando comunica la certificazione di una mandria (cfr. articolo 10, paragrafo 2) per la prima volta, l'organismo di controllo presenta anche la documentazione che attesta che questa è certificata in conformità del paragrafo 1 e si impegna a effettuare le opportune verifiche senza preavviso (cfr. paragrafo 2).

*Paragrafo 4.* Qualora rilevi la presenza di condizioni che suggeriscano una violazione dei requisiti dell'etichetta di benessere animale, l'organismo di controllo ne informa senza indebito ritardo l'Amministrazione alimentare e veterinaria danese, salvo che si tratti di una violazione minore che il produttore primario in questione rettifica immediatamente.

*Monitoraggio di mandrie con certificazione biologica*

**Articolo 12.** Le mandrie di suini e gli allevamenti di polli da carne con certificazione biologica sono considerate conformi ai requisiti per la produzione di livello 3+ nell'ambito dell'etichetta di benessere animale. Le mandrie di bovini con certificazione biologica sono considerate conformi al livello 2 nell'ambito dell'etichetta di benessere animale, o al livello 3, nel caso soddisfino i requisiti previsti per tale livello. I produttori primari di mandrie con certificazione biologica sono considerati conformi ai requisiti per la produzione nell'ambito dell'etichetta di benessere animale soltanto se la mandria è provvista di certificazione biologica.

*Paragrafo 2.* Al momento dell'iscrizione all'etichetta di benessere animale, il produttore primario è tenuto inoltre a soddisfare i requisiti relativi ai tempi di trasporto, cfr. allegati da 1 a 4. Gli allevamenti di bovini con certificazione biologica devono soddisfare altresì il requisito di non utilizzare stabulazione a posta fissa, cfr. allegato 3 o 4.

*Paragrafo 3.* Non è necessario che le mandrie dotate di certificazione biologica iscritte all'etichetta di benessere animale siano sottoposte a verifica e certificate in conformità dell'articolo 7, poiché il monitoraggio dei requisiti per quanto riguarda il decreto è eseguito dall'Ente per l'agricoltura in relazione al monitoraggio biologico.

Capitolo 4

*Tempi di consegna a norma dell'etichetta di benessere animale per le mandrie di bovini*

*Allevamenti di bovini convenzionali*

**Articolo 13.** Gli allevamenti di bovini da carne o latte convenzionali possono cominciare la consegna al produttore, al macello, o allo stabilimento lattiero-caseario quando tutti i seguenti requisiti sono soddisfatti:

1) il livello dell'etichetta di benessere animale che deve essere soddisfatto dalla mandria, cfr. articolo 6, è registrato nel CHR,

2) la mandria soddisfa i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1,

3) la mandria:

a) negli ultimi anni è stata, e continua a essere, oggetto di un sistema di monitoraggio il cui contenuto è almeno paragonabile al pertinente livello di etichetta di benessere animale nel quale deve essere registrata e il sistema di monitoraggio è monitorato da un organismo di controllo certificato che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, seconda frase, o

b) è sottoposta a verifica, cfr. articolo 10, e l'animale da consegnare vive da sempre o un anno a norma del sistema di etichetta di benessere animale, cfr. tuttavia l'articolo 2.

*Paragrafo 2.* Per le mandrie di bovini da latte convenzionali che non sono soggetti a un sistema di monitoraggio, cfr. paragrafo 1, punto 3, lettera a), l'allevamento può cominciare la consegna allo stabilimento lattiero-caseario una volta che il paragrafo 1, punti 1 e 2, è soddisfatto e la mandria è stata sottoposta a verifica, cfr. articolo 10.

*Allevamenti di bovini con certificazione biologica*

**Articolo 14.** Gli allevamenti di bovini con certificazione biologica che soddisfano i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, dopo la registrazione del livello dell'etichetta di benessere animale nel CHR, cfr. articolo 6, possono cominciare la consegna al produttore primario, al macello o allo stabilimento lattiero-caseario, cfr. tuttavia paragrafo 2.

*Paragrafo 2.* Quando l'animale soddisfa le disposizioni per la produzione biologica, cfr. decreto sulla produzione agricola biologica, ecc, l'animale può essere venduto al produttore primario, al macello o allo stabilimento lattiero-caseario nell'ambito dell'etichetta di benessere animale.

Capitolo 5

*Requisiti dei macelli e relativo controllo*

**Articolo 15.** I macelli che intendono macellare animali o commercializzare carni nel quadro dell'etichetta di benessere animale devono comunicare preventivamente tale attività all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese per la registrazione, cfr. articolo 15, paragrafo 1, del decreto sull'autorizzazione e la registrazione delle aziende alimentari ecc.

*Paragrafo 2.* I macelli registrati per la macellazione di animali o la commercializzazione di carni nel quadro dell'etichetta di benessere animale dispongono, nell'ambito del loro automonitoraggio, di una procedura scritta che garantisca che sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1) il rispetto della segregazione e della tracciabilità degli animali e delle carni che beneficiano rispettivamente dell'etichetta di benessere animale,

2) il rispetto di un tempo di trasporto non superiore a otto ore per il macello di suini o bovini o non superiore a sei ore per i polli da carne,

3) che i macelli di suini commercializzino carni nell'ambito dell'etichetta di benessere animale provenienti unicamente da maiali la cui coda non è stata tagliata o morsicata,

4) che i macelli di pollame commercializzino unicamente le carni nell'ambito dell'etichetta di benessere animale provenienti

a) da allevamenti di polli che soddisfano il requisito di mortalità,

b) da polli da carne di una razza a crescita lenta,

c) da polli da carne la cui densità di bestiame è stata rispettata, e

d) da polli da carne il cui punteggio nel programma di monitoraggio per le lesioni ai cuscinetti delle zampe rientra nel limite previsto.

*Paragrafo 3.* La documentazione dell'automonitoraggio, comprensiva dei dati relativi alla segregazione e alla tracciabilità, è conservata dal macello per un anno ed è a disposizione dell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese in qualsiasi momento.

*Paragrafo 4.* Qualora un macello venga a conoscenza della presenza di condizioni che suggeriscano la non conformità alle disposizioni dell'etichetta di benessere animale, il macello ne informa senza indebito ritardo l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

**Articolo 16.** Al monitoraggio della conformità dei macelli alle condizioni dell'etichetta di benessere animale si applicano le disposizioni per i controlli finanziati tramite pagamento, cfr. decreto relativo al pagamento dei controlli di alimenti, mangimi e animali vivi, ecc.

Capitolo 6

*Requisiti per altri impianti, compresi gli stabilimenti lattiero-caseari, e relativi controlli*

**Articolo 17.** Le aziende all'ingrosso non disciplinate dal capitolo 5 e le aziende al dettaglio che intendono sezionare o macinare carne fresca, produrre preparazioni a base di carne o prodotti a base di carne, oppure gli stabilimenti lattiero-caseari che intendono fabbricare prodotti lattiero-caseari o imballarli, nonché etichettare i prodotti oggetto dell'etichetta di benessere animale, devono comunicare preventivamente tale attività all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese, cfr. articolo 15, paragrafo 2, del decreto sull'autorizzazione e la registrazione delle aziende alimentari, ecc.

*Paragrafo 2.* Nell'ambito dell'automonitoraggio, le aziende dispongono di procedure scritte che garantiscono la separazione dei prodotti non oggetto dell'etichetta di benessere animale e la tracciabilità delle carni fresche, macinate e lavorate o di prodotti a base di carne o di prodotti lattiero-caseari oggetto dell'etichetta di benessere animale.

*Paragrafo 3.* Le aziende conservano la documentazione della segregazione e della tracciabilità per un anno.

*Paragrafo 4.* Qualora un'impresa venga a conoscenza della presenza di condizioni che suggeriscano la non conformità alle disposizioni dell'etichetta di benessere animale, l'impresa ne informa senza indebito ritardo l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

**Articolo 18.** Al monitoraggio della conformità delle aziende disciplinate dall'articolo 17, paragrafo 1, alle condizioni dell'etichetta di benessere animale si applicano le disposizioni per i controlli finanziati tramite pagamento, cfr. decreto relativo al pagamento dei controlli di alimenti, mangimi e animali vivi, ecc.

Capitolo 7

*Requisiti per gli animali e i prodotti provenienti da altri paesi*

**Articolo 19.** Prima di commercializzare nell'ambito dell'etichetta di benessere animale uova da cova, animali vivi, carne fresca, macinata o lavorata o prodotti lattiero-caseari, prodotti a base di carne contenenti carne proveniente da altri paesi o prodotti lattiero-caseari contenenti latte proveniente da altri paesi, l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese deve approvare la commercializzazione degli animali o dei prodotti nel quadro dell'etichetta di benessere animale.

*Paragrafo 2.* L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese autorizza la commercializzazione di animali o prodotti nell'ambito dell'etichetta di benessere animale se l'impresa responsabile dell'importazione in Danimarca ha documentato, se del caso, che:

1) il produttore primario rispetta requisiti che siano almeno paragonabili ai requisiti di cui all'articolo 7 o agli articoli 8 e 9,

2) i produttori primari con certificazione biologica rispettano requisiti che siano almeno paragonabili ai requisiti di cui all'articolo 12,

3) i macelli rispettano requisiti che siano almeno paragonabili ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o che gli stabilimenti lattiero-caseari rispettano requisiti che siano almeno comparabili ai requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e

4) il paese di origine effettua controlli sulla produzione primaria o su centri di incubazione, macelli, stabilimenti lattiero-caseari e altre imprese coinvolte che, in termini di portata, credibilità e indipendenza, siano paragonabili ai requisiti di cui agli articoli 10, 12, 15 o 17.

*Paragrafo 3.* Nella misura in cui i controlli di cui al paragrafo 2, punto 4, sono attuati dalle autorità nel paese di origine, si considerano soddisfatte le condizioni stabilite nella disposizione relativa ai controlli.

**Articolo 20.** Le imprese, compresi i macelli, che intendano importare gli animali e i prodotti ai sensi dell'articolo 19 sono registrate presso l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese a norma dell'articolo 15 o 17 e, nell'ambito dell'automonitoraggio, assicurano su base permanente il costante rispetto delle condizioni (cfr. articolo 19, paragrafo 2).

*Paragrafo 2.* Qualora le imprese, compresi i macelli e gli stabilimenti lattiero-caseari, siano informate della presenza di condizioni che suggeriscono il mancato soddisfacimento delle condizioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, queste ne informano senza indebito ritardo l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

Capitolo 8

*Etichettatura e commercializzazione*

**Articolo 21.** Gli allevamenti, compresi i centri di incubazione, iscritti all'etichetta di benessere animale e le aziende, compresi i macelli e gli stabilimenti lattiero-caseari, registrate per utilizzare tale etichetta possono utilizzare il logo pertinente per il singolo livello ai fini dell'etichettatura e della commercializzazione, cfr. allegato 5. Il logo pertinente e le relative denominazioni e indicazioni possono essere utilizzati solo ai termini e alle condizioni stabiliti dall'Amministrazione veterinaria e alimentare danese, cfr. allegato 5.

*Paragrafo 2.* La carne fresca, macinata e lavorata, i prodotti a base di carne e i prodotti lattiero-caseari possono essere etichettati con il logo pertinente per il singolo livello se tutti i contenuti animali del prodotto rispettano i requisiti di tale livello; in tale contesto, i prodotti lattiero-caseari o la carne di diversi livelli dell'etichetta di benessere animale, cfr. allegati da 1 a 4, possono essere etichettati unicamente con il livello pertinente minore dell'etichetta di benessere animale.

*Paragrafo 3.* La carne fresca, macinata e lavorata, i prodotti a base di carne e i prodotti lattiero-caseari possono essere etichettati con il logo pertinente per ogni livello se tutti i contenuti animali del prodotto rispettano i requisiti di tale livello. È tuttavia consentito utilizzare budelli, gelatina e collagene di diversa origine, nonché pesce e uova da allevamento all'aperto.

*Paragrafo 4.* Oltre ai casi di cui al paragrafo 2, la carne fresca, macinata e lavorata, i prodotti a base di carne, i pasti pronti ecc. e i prodotti lattiero-caseari possono essere etichettati con il pertinente logo se la percentuale in peso del prodotto a base di carne o lattiero-caseario che reca l'etichetta di benessere animale è pari ad almeno il 75 % del contenuto totale di origine animale del prodotto finito e gli altri ingredienti di origine animale soddisfano i requisiti della produzione biologica. È tuttavia consentito utilizzare budelli, gelatina e collagene di diversa origine non biologici, nonché pesce e uova da allevamento all'aperto non biologici.

**Articolo 22.** I termini e le condizioni previsti per l'uso del logo, insieme alle relative designazioni e indicazioni, saranno disponibili sul sito web dell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese. Tale materiale può essere altresì inviato su richiesta scritta all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese. La forma grafica dell'etichetta di benessere animale utilizzabile si trova all'allegato 5 con il relativo manuale grafico, consultabile sul sito web dell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

*Paragrafo 2.* L'uso dell'etichetta di benessere animale e delle relative denominazioni e indicazioni sui prodotti non è consentito sui prodotti che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto.

*Paragrafo 3.* Loghi, simboli, altre etichettature, denominazioni e indicazioni che possono essere confusi con i loghi e le relative denominazioni e indicazioni di cui al paragrafo 1 non possono essere usati in un modo che rischi di indurre in errore i consumatori o le altre imprese.

*Paragrafo 4.* L'etichetta di benessere animale può essere utilizzata inoltre nell'ambito di informazioni relative al benessere animale o di attività educative in materia.

Capitolo 9

*Cambio di proprietario di una mandria, ritiro ed esclusione dall'etichetta di benessere animale*

**Articolo 23.** Se il proprietario di una mandria cambia, il nuovo proprietario invia una nuova registrazione, cfr. capitolo 2, se desidera che gli animali della mandria continuino a ricevere l'etichetta di benessere animale.

**Articolo 24.** I produttori primari e le aziende, compresi i macelli e gli stabilimenti lattiero-caseari, che non desiderano continuare a essere iscritti all'etichetta di benessere animale lo devono comunicare per iscritto all'Amministrazione alimentare e veterinaria danese.

*Paragrafo 2.* Essi specificano inoltre la data a partire dalla quale non produrranno o forniranno più prodotti nell'ambito dell'etichetta di benessere animale e descrivono nel programma di automonitoraggio le modalità in cui, in un eventuale periodo di transizione, garantiranno la segregazione degli animali inclusi nell'etichetta di benessere animale dagli altri animali. L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese può stabilire ulteriori condizioni a tale scopo.

*Paragrafo 3.* I produttori primari informano i propri destinatari in merito alla data a partire dalla quale non produrranno o forniranno più prodotti nell'ambito dell'etichetta di benessere animale.

**Articolo 25.** L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese può escludere i produttori primari dalla produzione nell'ambito dell'etichetta di benessere animale se:

1) non rispettano i pertinenti requisiti o condizioni per il produttore in questione, cfr. articolo 3, paragrafo 2, articoli 5, da 7 a 10, 12, 13 o 14,

2) effettuano l'etichettatura o commercializzano prodotti in violazione dell'articolo 21 dell'etichetta di benessere animale,

3) il punteggio nel programma di monitoraggio per le lesioni ai cuscinetti delle zampe in un allevamento di polli è pari o superiore a 81 o, in tre allevamenti di polli successivi provenienti dallo stesso pollaio, è compreso tra 41 e 80 per allevamento, o

4) hanno iscritto all'etichetta di benessere animale una mandria quale mandria con certificazione biologica, cfr. articolo 12, paragrafo 1, ed essa non è più certificata come biologica.

*Paragrafo 2.* L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese può escludere le aziende, compresi i macelli e gli stabilimenti lattiero-caseari, che non sono conformi agli articoli 15, 17 o 20 e che effettuano l'etichettatura o commercializzano prodotti in violazione dell'articolo 21 dell'etichetta di benessere animale.

*Paragrafo 3.* L'Amministrazione alimentare e veterinaria danese può revocare un'autorizzazione a norma dell'articolo 19 nell'ambito dell'etichetta di benessere animale se le condizioni per l'autorizzazione (cfr. articolo 19, paragrafo 2) non sono soddisfatte.

Capitolo 10

*Controlli e sanzioni supplementari*

**Articolo 26.** Qualora l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese effettui, in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, punto 3, un controllo in risposta alla segnalazione di una possibile violazione dei requisiti o delle condizioni del presente decreto (cfr. articolo 11, paragrafo 4, articolo 15, paragrafo 4, articolo 17, paragrafo 4, o articolo 20, paragrafo 2) e tale violazione sia confermata, il produttore primario o l'impresa responsabile della violazione si assume le spese per detto controllo, conformemente alle norme in vigore in quel momento per quanto riguarda il pagamento di ulteriori controlli previsto dal decreto relativo al pagamento dei controlli di alimenti, mangimi e animali vivi ecc.

*Paragrafo 2.* L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese valuta, sulla base delle relazioni ricevute dal veterinario ufficiale, cfr. articolo 15, paragrafo 4, se è necessario sottoporre la mandria a una visita di controllo o se è possibile tentare di migliorare le condizioni contattando per iscritto il produttore primario. Qualsivoglia contatto di tale natura può contenere una richiesta di rettifica delle condizioni o di redazione di una descrizione dettagliata delle misure necessarie per il miglioramento delle condizioni riscontrate. La relazione contiene, come minimo, una descrizione delle aree d'interesse e una proposta di calendario di attuazione delle misure necessarie. In tali casi, l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese valuta su base permanente l'eventuale necessità di svolgere una visita di controllo nell'impresa.

**Articolo 27.** Salvo sanzioni di entità maggiore previste in altre normative, si infliggono sanzioni pecuniarie a chiunque violi l'articolo 22 (paragrafo 1 o 2).

*Paragrafo 2.* I soggetti (persone giuridiche) possono essere ritenuti penalmente responsabili ai sensi delle disposizioni del capitolo 5 del codice penale [Straffeloven].

Capitolo 11

*Misure transitorie ed entrata in vigore*

**Articolo 28.** Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 2020.

*Paragrafo 2.* Il decreto n. 1220 del 23 ottobre 2018 sul sistema volontario di etichettatura relativa al benessere animale è abrogato.

*Paragrafo 3.* Il decreto si applica inoltre ai produttori primari, ai macelli e ad altre aziende che, il 31 dicembre 2019, produrranno o forniranno prodotti nell'ambito dell'etichetta di benessere animale, cfr. decreto 8 n. 1220 del 23 ottobre 2018 sul sistema volontario di etichettatura relativa al benessere animale, decreto n. 1369 del 1° dicembre 2017 sul sistema volontario di etichettatura relativa al benessere animale o il decreto n. 225 del 6 marzo 2017 sul sistema volontario di etichettatura relativa al benessere animale per la carne suina.

*Amministrazione veterinaria e alimentare danese, 4 dicembre 2019*

Esben Egede Rasmussen

/ Benita Thostrup

**Allegato 1**

**I requisiti dell'etichetta relativa al benessere animale per gli allevamenti di suini**

**Requisiti di base per le mandrie di suini che beneficiano del livello 1**

*Distribuzione di materiale per grufolare e per l'arricchimento*

1) Tutti i suini ricevono paglia come materiale per grufolare e per l'arricchimento. La paglia è distribuita ogni giorno ed è presente costantemente in quantità sufficienti.

*Taglio e morsicatura della coda*

2) Non è consentito il taglio della coda dei suinetti.

3) Nel caso si rilevino episodi di morsicatura della coda, il taglio della coda può essere eseguito su singoli suini se ritenuto necessario per motivi veterinari.

4) A prescindere dal punto 3 o dall'articolo 8, paragrafo 2, i suini con coda tagliata o morsicata non possono essere consegnati al macello nell'ambito dell'etichetta di benessere animale. Prima della consegna al macello di suini con coda tagliata, il proprietario della mandria ne informa il macello.

*Scrofe e scrofette*

5) Le scrofe sono lasciate libere in gruppi a partire dallo svezzamento fino ad almeno 7 giorni prima della data prevista per il parto. Lo stesso si applica alle scrofette sistemate in una stalla, o in una parte di essa, ai fini della monta.

6) A prescindere dal punto 5, i singoli suini che risultano aggressivi o che sono stati attaccati da altri suini e i suini malati o feriti possono essere alloggiati in recinti individuali o in recinti di recupero. Tali casi sono soggetti alle norme di cui all'articolo 7a della legge sulle strutture per la stabulazione di scrofette, scrofe asciutte e scrofe gravide.

7) Scrofe e scrofette sono lasciate libere all'interno dello stallo da parto.

8) Per il livello 1 e a prescindere dalla disposizione di cui al punto 7, la libertà di movimento di una scrofa o di una scrofetta può essere limitata utilizzando una sbarra di protezione nel periodo che va dal parto fino a non più di 4 giorni dopo lo stesso, qualora il comportamento della scrofa o della scrofetta sia ritenuto potenzialmente pericoloso per i suinetti.

9) Alle scrofe e alle scrofette è distribuita una quantità sufficiente di materiale per la nidificazione sotto forma di paglia almeno 5 giorni prima della data prevista per il parto.

*Requisiti di spazio per i suinetti e i suini da macello*

10) Ai suinetti e ai suini da macello è destinata una superficie liberamente accessibile più ampia di quella prevista ai sensi dell'articolo 4 del decreto sulla protezione dei suini. La dimensione dipende dall'organizzazione specifica della produzione della singola mandria, compreso il requisito che vieta il taglio della coda.

*Trasporto al macello*

11) Il tempo di trasporto al macello non deve superare le 8 ore.

**Requisiti supplementari per le mandrie di suini che beneficiano del livello 2**

*Distribuzione di materiale per grufolare e per l'arricchimento*

1) La pavimentazione è ricoperta da materiale per grufolare e per l'arricchimento sotto forma di paglia. La paglia è distribuita ogni giorno ed è presente costantemente in quantità sufficienti.

*Scrofe e scrofette*

2) A prescindere dalla disposizione prevista al punto 7 di cui sopra, la libertà di movimento di una scrofa o di una scrofetta può essere limitata grazie all'utilizzo di una sbarra di protezione nel periodo che va dal parto fino a non più di 2 giorni dallo stesso, qualora il comportamento della scrofa o della scrofetta sia ritenuto potenzialmente pericoloso per i suinetti.

*Svezzamento*

3) I suinetti non possono essere svezzati prima dei 28 giorni di età, a meno che la salute o il benessere della scrofa o dei suinetti stessi non rischi di essere compromessa/o.

*Requisiti di spazio per i suinetti e i suini da macello*

4) Ai suinetti e ai suini da macello è destinata una superficie liberamente accessibile avente una grandezza almeno del 30 % maggiore rispetto a quella della produzione standard (cfr. tabella 1).

Tabella 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Peso medio dei suini | Spazio con recinto liberamente accessibile in m2 per animale (minimo) |
| Dallo svezzamento a 10 kg10-20 kg20-30 kg30-50 kg50-85 kg85-110 kgOltre 110 kg | 0,200,260,390,520,720,851,30 |

 |

**Requisiti supplementari per le mandrie di suini che beneficiano del livello 3**

*Zona per il riposo provvista di lettiera*

1) A tutti i suini è distribuita della paglia come lettiera nella zona per il riposo. La paglia è distribuita ogni giorno ed è presente costantemente in quantità sufficienti. La paglia può anche fungere da materiale per grufolare e per l'arricchimento.

*Scrofe e scrofette*

2) Le scrofe e le scrofette sono lasciate libere e in gruppi (cfr. requisiti di base ai punti 5 e 7 di cui sopra). I gruppi lasciati liberi possono essere tenuti o all'aperto con accesso a ricoveri o in stabulazione libera.

3) Entro 5 giorni prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono sistemate in ricoveri all'aperto. Le scrofe restano all'aperto almeno fino allo svezzamento dei suinetti.

*Suinetti e suini da macello*

4) I suinetti e i suini da macello possono essere alloggiati all'aperto con accesso ai ricoveri o all'interno di recinti con zone per il riposo provviste di lettiere e dotate di libero accesso a uno spazio esterno. Nel caso di stabulazione interna, i suini hanno accesso, come minimo, a una superficie totale liberamente accessibile, a una zona per il riposo e a uno spazio esterno come indicato nella tabella 2.

Tabella 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso medio dei suini | Superficie totale per suino in m2 (minima) | Zona per il riposo per suino in m2 (minima) | Spazio esterno per suino in m2 (minima) |
| Dallo svezzamento a 25 kg25-35 kg35-45 kg45-55 kg55-65 kg65-75 kg75-85 kg85-95 kg95-110 kgOltre 110 kg | 0,400,520,600,720,820,901,001,101,201,30 | 0,180,240,280,330,380,410,460,500,550,60 | 0,170,220,250,300,340,380,420,460,500,54 |

 |

- Nel periodo che va dallo svezzamento ai 25 kg, la zona per il riposo provvista di lettiera può essere adattata alle dimensioni dei suini in modo da creare un ambiente ideale per loro e in modo che vi siano almeno 0,18 m2 per suino di peso pari a 25 kg.

- Lo spazio esterno ha una superficie di almeno 10 m2 per i suini con peso fino a 40 kg. Per gli altri suini, lo spazio esterno deve essere di almeno 20 m2.

**Allegato 2**

**I requisiti dell'etichetta relativa al benessere animale per gli allevamenti di polli da carne**

**Requisiti di base per gli allevamenti di polli da carne che beneficiano del livello 1**

*Razza*

1) Tutti i polli da carne appartengono a una razza a crescita lenta.

*Densità di bestiame*

2) La densità di bestiame media per tre allevamenti di polli successivi non deve superare un peso vivo pari a 38 kg per m2 di area utilizzabile. La densità di bestiame nel singolo allevamento non deve in alcun momento superare un peso vivo pari a 39 kg per m2 di area utilizzabile.

*Mortalità*

3) La mortalità totale è inferiore all'1 %, con un'aggiunta dello 0,06 % moltiplicato per l'età dell'allevamento di polli al macello calcolata in giorni, negli ultimi 7 allevamenti di polli controllati di seguito provenienti dal pollaio in cui si desidera che la densità di bestiame massima sia in conformità del punto 2.

*Macellazione parziale*

4) Non è permesso svolgere una macellazione parziale laddove lo scopo della stessa sia evitare di superare la densità di bestiame massima ammessa.

*Lesioni ai cuscinetti delle zampe*

5) Il punteggio in un programma di monitoraggio per le lesioni ai cuscinetti delle zampe in un allevamento di polli deve essere compreso tra 41 e 80 in un massimo di due occasioni, ma non deve superare 81, cfr. articolo 25, paragrafo 1, punto 3.

*Trasporto al macello*

6) Il tempo di trasporto al macello non deve superare le 6 ore (esclusi raggruppamento, carico e scarico).

**Requisiti supplementari per gli allevamenti di polli da carne che beneficiano del livello 2**

*Arricchimento ambientale*

1) I polli da carne hanno a disposizione foraggio grossolano o altre forme di arricchimento ambientale. L'arricchimento ambientale è presente costantemente nella misura necessaria.

*Densità di bestiame*

2a) Per la produzione che avviene esclusivamente all'interno, la densità di bestiame media per tre allevamenti di polli successivi non deve superare un peso vivo pari a 32 kg per m2 di area utilizzabile. La densità di bestiame nel singolo allevamento non deve in alcun momento superare un peso vivo pari a 33 kg per m2 di area utilizzabile.

2b) In caso di sistemi di produzione in cui i polli da carne hanno accesso a una veranda o a uno spazio esterno, cfr. punto 4, la densità di bestiame media negli spazi interni per tre allevamenti di polli successivi non deve superare i 38 kg di peso vivo per m2 in alcun momento. La densità di bestiame nel singolo allevamento non deve in alcun momento superare un peso vivo pari a 39 kg per m2 di area utilizzabile.

La veranda non è inclusa negli spazi interni.

*Mortalità*

3) La mortalità totale è inferiore all'1 %, con un'aggiunta dello 0,06 % moltiplicato per l'età dell'allevamento di polli al macello calcolata in giorni, negli ultimi 7 allevamenti di polli controllati di seguito provenienti dal pollaio in cui si desidera che la densità di bestiame massima sia in conformità rispettivamente del punto 2a o 2b.

*Verande e spazi esterni*

4) Laddove vi sia accesso a una veranda o a uno spazio esterno, cfr. punto 2b, la relativa area corrisponde ad almeno il 15 % dello spazio interno.

Durante gli ultimi 10-12 giorni di produzione vi è un accesso permanente alla veranda o allo spazio esterno durante le ore diurne. È tuttavia consentito che i polli rimangano negli spazi interni senza accesso a una veranda o a uno spazio esterno se le condizioni meteorologiche potrebbero essere nocive per la salute e il benessere degli animali, o nell'eventualità di un'epidemia di una malattia infettiva del bestiame, o nel caso si sospetti una tale epidemia, se le autorità richiedono di mantenere i volatili al chiuso.

*Clima degli ambienti interni*

5) Il clima degli ambienti interni soddisfa i requisiti che si applicano alla produzione di polli da carne di oltre 33 kg di peso vivo per m2 di area utilizzabile, cfr. legge sull'allevamento dei polli da carne.

**Requisiti supplementari per gli allevamenti di polli da carne che beneficiano del livello 3**

*Arricchimento ambientale*

1) I polli da carne hanno a disposizione foraggio grossolano e altre forme di arricchimento ambientale. Il foraggio grossolano e altre forme di arricchimento ambientale sono presenti costantemente nella misura necessaria.

*Densità di bestiame*

2) La densità di bestiame media per tre allevamenti di polli successivi non deve superare un peso vivo pari a 27,5 kg per m2 di area utilizzabile. La densità di bestiame nel singolo allevamento non deve in alcun momento superare un peso vivo pari a 28,5 kg per m2 di area utilizzabile.

*Mortalità*

3) La mortalità totale è inferiore all'1 %, con un'aggiunta dello 0,06 % moltiplicato per l'età dell'allevamento di polli al macello calcolata in giorni, negli ultimi 7 allevamenti di polli controllati di seguito provenienti dal pollaio in cui si desidera che la densità di bestiame massima sia in conformità del punto 2.

*Spazio esterno*

4) Gli spazi esterni sono di almeno 1 m2 per pollo da carne. Almeno il 25 % dell'area minima richiesta per gli spazi esterni è coperto da vegetazione, di cui un minimo di 18 punti percentuali è composto da cespugli e/o alberi e un minimo di 7 punti percentuali da copertura del terreno. Deve esserci una distanza massima di 15 m tra il pollaio e i primi cespugli e/o alberi piantati. Deve esserci una distanza massima di 15 m tra i cespugli e/o gli alberi nella zona coperta da vegetazione dell'area.

Il requisito relativo alla vegetazione è soddisfatto, come minimo, nella zona dello spazio esterno più vicina ai fori d'uscita.

**Allegato 3**

**I requisiti dell'etichetta relativa al benessere animale per le mandrie di bovini da carne**

**Requisiti di base per le mandrie di bovini da carne che beneficiano del livello 1**

*Macello dei vitelli*

1) I vitelli non possono essere macellati salvo che ciò avvenga in considerazione di problemi relativi a malattie o al benessere animale.

*Foraggio grossolano*

2) I bovini di oltre due settimane di età hanno accesso a foraggio grossolano di buona qualità per almeno 20 ore al giorno. La lettiera non è considerata foraggio grossolano.

*Trattamento del dolore*

3) Per malattie pertinenti che richiedono un trattamento, si effettua un trattamento del dolore. Per la decornazione, si effettua un trattamento del dolore più duraturo.

*Piano d'azione per la mortalità nella mandria*

4) Il proprietario della mandria elabora per iscritto un piano d'azione per garantire una bassa mortalità nella mandria e lo attua. Il proprietario della mandria aggiorna tale piano d'azione due volte all'anno. Il piano d'azione fa parte del programma di automonitoraggio.

*Trasporto al macello*

5) Il tempo di trasporto al macello non deve superare le 8 ore.

*Periodo "vacca-vitello" dopo il parto*

6) La vacca e il vitello stanno insieme per le prime 12 ore successive al parto.

*Stabulazione*

7) I vitelli non devono essere tenuti legati. Tuttavia, possono essere tenuti legati per periodi non superiori a un'ora durante l'alimentazione o, se necessario, per un breve periodo durante visite, trattamenti di malattia, trattamenti preventivi ecc. o in relazione alla mungitura.

8) Non è consentito tenere i bovini su pavimenti interamente fessurati. Non è consentito fumare nel locale.

9) La zona di riposo è asciutta, confortevole e pulita.

10) I vitelli nati dopo il 31 dicembre 2020 non devono essere alloggiati in recinti individuali dopo i sette giorni di età.

*Requisiti di spazio*

11) Durante la stabulazione in gruppo (tre o più animali insieme), deve esserci una superficie libera di almeno:

– 1,5 m² per animale con un peso vivo fino a 60 kg.

– 1,8 m² per animale con un peso vivo compreso tra 60 kg e 100 kg.

– 2,2 m² per animale con un peso vivo superiore a 100 kg, ma almeno 1,0 m2 ogni 100 kg per animali con un peso vivo superiore a 220 kg.

\* I vitelli e gli animali giovani di peso superiore a 150 kg che sono alloggiati in box con lettiera con almeno un box per vitello possono essere inclusi nell'etichetta di benessere animale se i requisiti di spazio delle altre normative sono rispettati.

*Regime latteo*

12) Per le prime otto settimane di vita del vitello, il latte o un sostituto del latte è fornito almeno due volte al giorno in un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno fisiologico. Una riduzione del regime latteo nell'ultima parte del periodo dell'allattamento è consentita.

**Requisiti supplementari per le mandrie di bovini da carne che beneficiano del livello 2**

*Stabulazione*

1) La zona di riposo è asciutta, confortevole, pulita e dotata di paglia.

*Requisiti di spazio*

2) Durante la stabulazione in gruppo (tre o più animali insieme), deve esserci una superficie libera di almeno:

– 2,6 m² per animale con un peso vivo compreso tra 150 kg e 200 kg.

– 3,2 m² per animale con un peso vivo compreso tra 200 kg e 300 kg.

– 3,8 m² per animale con un peso vivo superiore a 300 kg, ma almeno 1,0 m2 ogni 100 kg per animali con un peso vivo superiore a 380 kg.

*Regime latteo*

3) Per le prime dieci settimane di vita del vitello, il latte o un sostituto del latte è fornito almeno due volte al giorno in un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno fisiologico. Una riduzione del regime latteo nell'ultima parte del periodo dell'allattamento è consentita.

**Requisiti supplementari per le mandrie di bovini da carne che beneficiano del livello 3**

*Periodo "vacca-vitello" dopo il parto e l'allattamento*

1) La vacca e il vitello stanno insieme per le prime 12 ore successive al parto e il vitello è allattato dalla vacca.

*Accesso al pascolo*

2) I vitelli di oltre quattro mesi hanno accesso al pascolo, se la loro condizione fisiologica e le condizioni meteorologiche lo permettono, nel periodo che va dal 1° maggio al 1° settembre.

3) Salvo le deroghe a seguire, i bovini di oltre sei mesi hanno accesso al pascolo nel periodo che va dal 1° maggio al 1° novembre (semestre estivo):

a) Singoli animali, tuttavia, possono essere mantenuti nelle poste per un breve periodo a causa dell'inseminazione, della monta, della castrazione, della consegna al macello o per il mantenimento sotto osservazione dell'animale.

b) Durante un periodo di massimo tre mesi prima del macello, tuttavia, è consentito mettere all'ingrasso i bovini in poste (maschi di oltre nove mesi, femmine di oltre 24 mesi se non hanno partorito e femmine che hanno partorito).

c) I tori di oltre 12 mesi hanno accesso a zone di esercizio esterne o a pascoli nel periodo che va dal 1° maggio al 1° novembre (semestre estivo).

**Allegato 4**

**I requisiti dell'etichetta relativa al benessere animale per le mandrie di bovini da latte**

**Requisiti di base per le mandrie di bovini da latte che beneficiano del livello 1**

*Macello dei vitelli*

1) I vitelli non possono essere macellati salvo che ciò avvenga in considerazione di problemi relativi a malattie o al benessere animale.

*Foraggio grossolano*

2) I bovini di oltre due settimane di età hanno accesso a foraggio grossolano di buona qualità per almeno 20 ore al giorno. La lettiera non è considerata foraggio grossolano.

*Trattamento del dolore*

3) Per malattie pertinenti che richiedono un trattamento, si effettua un trattamento del dolore. Per la decornazione, si effettua un trattamento del dolore più duraturo.

*Piano d'azione per la mortalità nella mandria*

4) Il proprietario della mandria elabora per iscritto un piano d'azione per garantire una bassa mortalità nella mandria e lo attua. Il proprietario della mandria aggiorna tale piano d'azione due volte all'anno. Il piano d'azione fa parte del programma di automonitoraggio.

*Trasporto al macello*

5) Il tempo di trasporto al macello non deve superare le 8 ore.

*Periodo "vacca-vitello" dopo il parto*

6) La vacca e il vitello stanno insieme per le prime 12 ore successive al parto.

*Stabulazione*

7) I vitelli non devono essere tenuti legati. Tuttavia, possono essere tenuti legati per periodi non superiori a un'ora nel momento dell'alimentazione o se risulta necessario legare le vacche per un breve periodo durante visite, trattamenti di malattia, trattamenti preventivi ecc. o in relazione alla mungitura.

8) Non è consentito tenere i bovini su pavimenti interamente fessurati. Non è consentito fumare nel locale.

9) La zona di riposo è asciutta, confortevole e pulita.

10) I vitelli nati dopo il 31 dicembre 2020 non devono essere alloggiati in recinti individuali dopo i sette giorni di età.

*Regime latteo*

11) Per le prime otto settimane di vita del vitello, il latte o un sostituto del latte è fornito almeno due volte al giorno in un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno fisiologico. Una riduzione del regime latteo nell'ultima parte del periodo dell'allattamento è consentita.

**Requisiti supplementari per le mandrie di bovini da latte che beneficiano del livello 2**

*Stabulazione*

1) La zona di riposo è asciutta, confortevole, pulita e dotata di paglia.

*Requisiti di spazio*

2) L'area totale dello spazio in cui le vacche alloggiano nelle poste tra le mungiture è di almeno 6 m2 per vacca da latte.

*Regime latteo*

3) Per le prime dieci settimane di vita del vitello, il latte o un sostituto del latte è fornito almeno due volte al giorno in un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno fisiologico. Una riduzione del regime latteo nell'ultima parte del periodo dell'allattamento è consentita.

*Accesso all'esterno e pascolo*

4a) I vitelli di oltre 4 mesi hanno accesso alle aree esterne, se la loro condizione fisiologica e le condizioni meteorologiche lo permettono, nel periodo che va dal 1° maggio al 1° settembre.

4b) Le femmine di oltre 6 mesi che non hanno partorito hanno accesso alle aree esterne nel periodo che va dal 1° maggio al 1° novembre (semestre estivo). Singoli animali, tuttavia, possono essere mantenuti nelle poste per un breve periodo a causa dell'inseminazione, della monta, della castrazione, della consegna al macello o per il mantenimento sotto osservazione dell'animale.

4c) Le vacche hanno accesso al pascolo nel periodo che va dal 1° maggio al 1° novembre (semestre estivo). Singoli animali, tuttavia, possono essere mantenuti nelle poste per un breve periodo a causa dell'inseminazione, della monta, della castrazione, della consegna al macello o per il mantenimento sotto osservazione dell'animale.

**Requisiti supplementari per le mandrie di bovini da latte che beneficiano del livello 3**

*Requisiti di spazio*

1) L'area totale dello spazio in cui le vacche alloggiano nelle poste tra le mungiture è di almeno 6,6 m2 per vacca da latte per le razze di taglia piccola e di 8,0 m² per le razze di taglia grande. Tuttavia, 2,0 m² dell'area possono essere costituiti da aree esterne a disposizione per l'esercizio.

*Periodo "vacca-vitello" dopo il parto*

2) La vacca e il vitello stanno insieme per le prime 24 ore successive al parto.

*Regime latteo*

3) Per le prime 12 settimane di vita del vitello, il latte o un sostituto del latte è fornito almeno due volte al giorno in un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno fisiologico. Una riduzione del regime latteo nell'ultima parte del periodo dell'allattamento è consentita.

*Accesso al pascolo*

4a) I vitelli di oltre 4 mesi hanno accesso al pascolo, se la loro condizione fisiologica e le condizioni meteorologiche lo permettono, nel periodo che va dal 1° maggio al 1° settembre.

4b) Le femmine di oltre 6 mesi hanno accesso al pascolo nel periodo che va dal 1° maggio al 1° novembre (semestre estivo).

Singoli animali, tuttavia, possono essere mantenuti nelle poste per un breve periodo a causa dell'inseminazione, della monta, della castrazione, della consegna al macello o per il mantenimento sotto osservazione dell'animale.

**Allegato 5**

**Loghi "Miglior benessere animale"**

*Loghi per i tre livelli di etichetta di benessere animale*

Livello 1:



Livello 2:



Livello 3:



|  |  |
| --- | --- |
| Bedre dyrevelfærd | Miglior benessere animale |

1. ) Il progetto del presente decreto è stato notificato conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione). [↑](#footnote-ref-2)